



**Comune di Modena**

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SU STRADA**

*Approvato dal Consiglio Comunale  
nella seduta del 9 Luglio 2015 - Delibera n° 60*

### **Art. 1 OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle aree di parcheggio a pagamento non custodito, gestite dall'Amministrazione comunale sia direttamente, sia mediante l'affidamento a terzi.

In particolare il presente regolamento definisce:

- Modalità di pagamento;
- Categorie di mezzi esentate dal pagamento;
- Attività vietate nelle aree di sosta;
- Rinvio alla procedura sanzionatoria

### **Art. 2 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA**

I parcheggi soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento sono tutte le aree di sosta presenti nel territorio comunale soggette al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale.

### **Art. 3 TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

1 Le tariffe ordinarie, quelle agevolate nonché gli importi relativi alle varie tipologie di abbonamento sono stabilite con provvedimento della Giunta Municipale.

La sosta è consentita previo:

- a. pagamento della tariffa ed esposizione, in modo chiaramente visibile, del ticket orario emesso dal dispositivo di controllo della durata della sosta;
- b. esposizione dell'abbonamento in corso di validità;
- c. pagamento della tariffa tramite il sistema "Sostafacile", nelle diverse versioni disponibili in rete;

2 La validità dei diversi titoli di pagamento della tariffa di sosta, qualora effettuato per un minimo di un'ora, è da considerarsi estesa di ulteriori 15 minuti, senza la necessità di integrarne il relativo pagamento, con la sola esclusione di pagamento mediante il sistema "Sostafacile".

## **Art. 4 ESENZIONI**

Nei parcheggi è consentita invece la sosta gratuita a:

- Veicoli al servizio di persone disabili quando espongono il relativo contrassegno in corso di validità;
- Veicoli di corpi di polizia in servizio;
- Veicoli dei Vigili del Fuoco in servizio;
- Veicoli di soccorso in servizio;
- Veicoli delle Forze Armate
- Veicoli elettrici
- Veicoli autorizzati dall'amministrazione comunale per specifiche esigenze operative

## **Art. 5 SANZIONI**

1. In caso di sosta effettuata nelle aree disciplinate dal presente Regolamento omettendo il pagamento della tariffa prescritta è applicata la sanzione prevista dall'art. 157, c. 8 C.d.S. Tale sanzione si applica anche nei casi di mancata "regolarizzazione" come previsto ai punti a. e b. del successivo comma 3 del presente articolo.

2. In tutte le aree a pagamento nelle quali la sosta sia soggetta a limitazione temporale o per categoria di veicoli, come da apposita segnaletica, qualora la sosta si protragga oltre il periodo per il quale è stato effettuato il pagamento della tariffa o sia effettuata mediante veicoli di categoria non autorizzata, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3, è applicata la sanzione prevista dall'art. 7, c. 15 C.d.S.

3. In tutte le aree di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il versamento della tariffa prevista può essere "regolarizzato" mediante:

- il pagamento, nel caso in cui la "regolarizzazione" avvenga entro il giorno in cui è avvenuto l'accertamento della violazione, della differenza tra l'importo corrisposto e l'importo dovuto, calcolato tra l'orario di scadenza del titolo abilitativo della sosta esposto e l'orario di effettivo pagamento per "regolarizzazione" arrotondato in eccesso all'euro, nonché il pagamento a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, di un importo definito con apposita deliberazione della Giunta Comunale tenuto conto delle modalità adottate dal concessionario per la "regolarizzazione" e comunque non superiore al doppio della differenza tra l'importo corrisposto e l'importo dovuto.

- il pagamento, nel caso la "regolarizzazione" avvenga entro le ore 12 del giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'accertamento della violazione, della differenza tra l'importo corrisposto e l'importo dovuto, calcolato tra l'orario di scadenza del titolo di sosta esposto e l'orario di termine giornaliero dell'obbligo di pagamento, arrotondato in eccesso all'euro, nonché il pagamento a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, di un importo definito con apposita deliberazione della Giunta Comunale tenuto conto delle modalità adottate dal concessionario per la "regolarizzazione" e comunque non superiore al doppio della differenza tra l'importo corrisposto e l'importo dovuto.

Il pagamento di quanto dovuto per la "regolarizzazione" potrà essere effettuato presso la sede dell'Ufficio Sosta collocato all'interno del Parcheggio del Centro in via Fontanelli, ovvero secondo modalità alternative che saranno oggetto di specifica informazione.

Dopo le ore 12 del giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'accertamento della violazione la "regolarizzazione" non è più consentita e si applica quanto disposto al comma 1 del presente articolo.

Dopo le ore 12 del giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'accertamento della violazione la "regolarizzazione" non è più consentita e si applica quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

La "regolarizzazione" è ammessa anche nelle aree a pagamento nelle quali la sosta sia soggetta a limitazione temporale, qualora l'orario di effettivo pagamento per la "regolarizzazione" stessa sia antecedente a quello di scadenza del limite temporale stabilito con ordinanza per quella zona di sosta e avviene mediante il pagamento della differenza tra l'importo corrisposto e l'importo dovuto, calcolato tra l'orario di scadenza del titolo abilitativo della sosta esposto e l'orario di effettivo pagamento per "regolarizzazione", arrotondando in eccesso all'euro, nonché il pagamento a titolo di penale, ai sensi dell'art. 132 del codice civile, di un importo definito con apposita deliberazione della Giunta comunale tenuto conto delle modalità adottate dal concessionario per la "regolarizzazione" e comunque non superiore al doppio della differenza tra l'importo corrisposto e l'importo dovuto.

La mancata "regolarizzazione" comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7, comma 15 C.d.S. come indicato dal comma 2 del presente articolo.

Il pagamento di quanto dovuto per la "regolarizzazione" potrà essere effettuato presso la sede dell'Ufficio Sosta collocato all'interno del Parcheggio del Centro in via Fontanelli, ovvero secondo modalità alternative che saranno oggetto di specifica informazione da parte del concessionario.

4. Qualora la sosta all'interno degli spazi assoggettati al presente regolamento avvenga esponendo un abbonamento scaduto, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Per le singole fattispecie di violazioni non espressamente previste dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada.

## **Art. 6 VIGILANZA**

Il Comune di Modena esercita ogni forma di controllo e vigilanza sulle aree di sosta a pagamento attraverso la Polizia Municipale ovvero avvalendosi, ai sensi dell'art. 17 co. 132 e 133 della L. 127/97, di personale dipendente di enti o imprese alle quali è stata affidata la gestione delle aree stesse, nominato con apposito provvedimento sindacale con il quale vengono conferite funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, limitatamente alle zone oggetto di concessione.

Le sanzioni pecuniarie derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del presente Regolamento saranno introitate dal Comune di Modena mentre il recupero delle evasioni tariffarie e delle penali previste sono di competenza degli enti o imprese affidatari che provvederanno a definirne le specifiche modalità procedurali con atto interno da comunicare preventivamente al Comune di Modena.

## **art. 5. SANZIONI**

1. In caso di sosta effettuata nelle aree disciplinate dal presente Regolamento omettendo il pagamento della tariffa prescritta è applicata la sanzione prevista dall'art. 157, c. 8 C.d.S. Tale sanzione si applica anche nei casi di mancata "regolarizzazione" come previsto ai punti a. e b. del successivo comma 3 del presente articolo.

2. In tutte le aree a pagamento nelle quali la sosta sia soggetta a limitazione temporale o per categoria di veicoli, come da apposita segnaletica, qualora la sosta si protragga oltre il periodo per il quale è stato effettuato il pagamento della tariffa o sia effettuata mediante veicoli di categoria non autorizzata, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3, è applicata la sanzione prevista dall'art. 7, c. 15 C.d.S.

3. In tutte le aree di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il versamento della tariffa prevista può essere “regolarizzato” mediante:

**a.** il pagamento, nel caso in cui la “regolarizzazione” avvenga entro il giorno in cui è avvenuto l’accertamento della violazione, della differenza tra l’importo corrisposto e l’importo dovuto, calcolato tra l’orario di scadenza del titolo abilitativo della sosta esposto e l’orario di effettivo pagamento per “regolarizzazione” arrotondato in eccesso all’euro, nonché il pagamento a titolo di penale, ai sensi dell’art. 1382 del codice civile, di un importo definito con apposita deliberazione della Giunta Comunale tenuto conto delle modalità adottate dal concessionario per la “regolarizzazione” e comunque non superiore al doppio della differenza tra l’importo corrisposto e l’importo dovuto.

**b.** il pagamento, nel caso la “regolarizzazione” avvenga entro le ore 12 del giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’accertamento della violazione, della differenza tra l’importo corrisposto e l’importo dovuto, calcolato tra l’orario di scadenza del titolo di sosta esposto e l’orario di termine giornaliero dell’obbligo di pagamento, arrotondato in eccesso all’euro, nonché il pagamento a titolo di penale, ai sensi dell’art. 1382 del codice civile, di un importo definito con apposita deliberazione della Giunta Comunale tenuto conto delle modalità adottate dal concessionario per la “regolarizzazione” e comunque non superiore al doppio della differenza tra l’importo corrisposto e l’importo dovuto.

Dopo le ore 12 del giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'accertamento della violazione la “regolarizzazione” non è più consentita e si applica quanto disposto al comma 1 del presente articolo.

La “regolarizzazione” è ammessa anche nelle aree a pagamento nelle quali la sosta sia soggetta a limitazione temporale, qualora l'orario di effettivo pagamento per la “regolarizzazione” stessa sia antecedente a quello di scadenza del limite temporale stabilito con ordinanza per quella zona di sosta e avviene mediante il pagamento della differenza tra l'importo corrisposto e l'importo dovuto, calcolato tra l'orario di scadenza del titolo abilitativo della sosta esposto e l'orario di effettivo pagamento per “regolarizzazione”, arrotondato in eccesso all'euro, nonché il pagamento a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, di un importo definito con apposita deliberazione della Giunta comunale tenuto conto delle modalità adottate dal concessionario per la “regolarizzazione” e comunque non superiore al doppio della differenza tra l'importo corrisposto e l'importo dovuto.

La mancata “regolarizzazione” comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7, comma 15 C.d.S. come indicato dal comma 2 del presente articolo.

Il pagamento di quanto dovuto per la “regolarizzazione” potrà essere effettuato presso la sede dell'Ufficio Sosta collocato all'interno del Parcheggio del Centro in via Fontanelli, ovvero secondo modalità alternative che saranno oggetto di specifica informazione da parte del concessionario.

4. Qualora la sosta all’interno degli spazi assoggettati al presente regolamento avvenga esponendo un abbonamento scaduto, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Per le singole fattispecie di violazioni non espressamente previste dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada.